ORIGINALE

Deliberazione n° 9
in data 13/02/2017

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ADDIZIONALE IRPEF - CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTA E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

L'anno **Duemiladiciasette,** e questo dì **13** del mese di **Febbraio,** alle ore 18:00, nella Residenza Comunale, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
1.	TONDI FABRIZIO	X	
2.	VENTRESCA LUCA	X	
3.	PAGANINI MANUELA	X	
4.	FREGOLI CINZIA	X	
5.	FLORI STEFANO	X	
6.	VITI GIACOMO	X	
7.	SABATINI MASSIMO	X	
8.	COPPI SIMONA		X
9.	GORI GIACOMO		X
10.	MORELLINI FEDERICA		X
11.	CASTRO ROSARIO	X	
12.	TONDI ANDREA		X
13.	TONDI ANGELA		X
		8	**5**

Presiede l'adunanza il Sig. TONDI FABRIZIO nella sua qualità di Presidente , assistito dal Segretario Comunale Dott. D'AVINO MICHELE incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

, ,

ORIGINALE

Deliberazione n° 9 in data 13/02/2017

Il Sindaco Fabrizio Tondi introduce il nono argomento iscritto all'ordine del giorno inerente la conferma e approvazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche

Il consigliere Paganini rileva come le aliquote dei tributi locali siano rimaste inalterate e quindi anche l'addizionale resta confermata rispetto al 2016.

In assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta all'ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti: 8. Favorevoli: 7; Contrari: 1 (Il consigliere Castro).

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 8. Il Consiglio Comunale con voti Favorevoli: 7, Contrari: 1 (Il consigliere Castro), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2017 con la quale é stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale di confermare quanto stabilito nel Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 15/04/2011 e cioè la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali con una soglia di esenzione di € 12.000,000;

VISTO il D.Lgs 28 Settembre 1998, n. 360 recante: "istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n, 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191", modificato dall'art. 1, comma 142 della legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici", come modificato del D.Lgs del 23 Marzo 1998, n. 56 , che cita "1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n, 448, che cita: " *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...";*

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

APPURATO che i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato;

VISTO l'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 che cita:
"a sospensione di cui all'articolo 1, comma7, del Decreto-Lgge 27 maggio 200/8, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-

bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

CONSIDERATO che la scelta dell'addizionale IRPEF, consegue alla opportunità di non gravare ulteriormente ed esclusivamente con la imposizione fiscale sugli immobili, già colpiti dall'Imposta Municipale Propria; l'addizionale, infatti, è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota fissata ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi, approvato con D.P.R. del 22/12/1986, n. 917;

CONSIDERATO che per l'anno 2016 la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF era stata fissata nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali con una soglia di esenzione pari ad € 12.000,00, così come risulta dal Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 15 Aprile 2008;

VISTO l'art. 1 il comma 26 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016, n° 232, che cita: " *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

DATO ATTO che, il comma 26 della legge di stabilità sopra citato, dispone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;

CONSIDERATO che al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 ed al fine di garantire almeno il livello di spesa consolidato ed in generale per assicurare entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa, è necessario ed opportuno confermare la variazione all'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e con la soglia di esenzione di € 12.000,00, così che venga garantito un gettito che sulla base del principio contabile applicato concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'Allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011), è presumibilmente pari ad € 395.000,00;

RITENUTO necessario ed opportuno:

- confermare per l'anno in corso, l'aliquota dell'addizionale per conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 al fine di garantire il livello di spesa consolidato ed in generale per assicurare entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa che sono meglio specificati Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019;
- per quanto suesposto, confermare nella misura di 0,6 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale, che sulla base di quanto risulta sul Portale del Federalismo Fiscale può essere prevedibilmente iscritta in bilancio per la somma di € 395.000,00 tenuto conto anche della soglia di esenzione pari ad € 12.000,00;
- confermare quanto stabilito nel Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione consiliare n° 11 del 15/04/2008;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

Consiglieri presenti e votanti: 8. Favorevoli: 7; Contrari: 1 (Il consigliere Castro).

DELIBERA

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di confermare, per l'anno 2017, quanto stabilito nel Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche con deliberazione consiliare n. 11 in data 15/04/2008 e cioè la variazione dell'aliquota per l'anno 2017 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali con una soglia di esenzione di € 12.000,00;

- di trasmette la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti: Consiglieri presenti e votanti: 8. Favorevoli: 7; Contrari: 1 (Il consigliere Castro).

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

/EC

ORIGINALE

Deliberazione n° 9 in data 13/02/2017

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
TONDI FABRIZIO

IL Segretario COMUNALE
Dr. D'AVINO MICHELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico istituzionale di questo Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D'AVINO MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

- ❑ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 13/02/2017

- ❑ E' divenuta esecutiva il , decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 134 – comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D'AVINO MICHELE